


N. [REDACTED]
N. [REDACTED]



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], integrato da motivi aggiunti, proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[REDACTED];

per l'annullamento

- dell'atto prot. n. [REDACTED] emanato dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, I° Reparto, con il quale è stato disposto il mancato accoglimento

della richiesta del ricorrente di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito Italiano per il 2011, escludendolo dalla graduatoria di merito relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il [REDACTED], dei VFP4 reclutati ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226 con decorrenza giuridica [REDACTED];

- della graduatoria di merito ([REDACTED]) emanata dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il 2011, dei VFP4 reclutati ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226 con decorrenza giuridica [REDACTED], nella parte in cui non ha incluso il ricorrente nell'elenco degli idonei all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito per l'anno [REDACTED];

- nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, conseguenti e connessi ivi compreso l'atto con il quale il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria contenente l'elenco degli idonei all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito per [REDACTED] e per la conseguente immissione del ricorrente nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito;

con motivi aggiunti:

- della mancata riafferma e del provvedimento di congedo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore dell'Esercito;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, arruolato nell'Esercito Italiano in qualità di volontario in ferma prefissata, ha presentato domanda di ammissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito per [REDACTED].

L'intimata Amministrazione tuttavia lo ha escluso in quanto al momento della presentazione della domanda risultava imputato in un procedimento penale per un delitto non colposo e quindi carente dei requisiti previsti dal paragrafo 3, sottoparagrafo a. 6, della circolare n. M_D GMIL0 I 3 3 /0343941/VSP del 4.8.2011 sull'immissione dei volontari nelle Forze Armate.

Contro i provvedimenti di esclusione, indicati in epigrafe, ha quindi presentato ricorso, prospettando i seguenti motivi di gravame:

1. eccesso di potere per violazione ed erronea e falsa applicazione ed interpretazione del paragrafo 3, sottoparagrafo a. 6, della circolare n. M_D GMIL0 I 3 3 /0343941/VSP del 4.8.2011 sull'immissione dei volontari nelle Forze Armate, nella parte in cui impone quale requisito per la partecipazione al concorso non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi – eccesso di potere per violazione del paragrafo 3, sottoparagrafo b, della circolare n. M_D GMIL0 I 3 3 /0343941/VSP del 4.8.2011, nella parte in cui impone che i requisiti debbano essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione – illegittimità per violazione e falsa applicazione

dell'art. 3 della legge n. 241/90 – difetto e carenza di motivazione – illegittimità degli atti impugnati e della richiamata circolare per violazione dell'art. 97 della Cost. – violazione del principio del buon andamento, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa – eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, incongruità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, sviamento – illegittimità derivata della graduatoria del 2011 per l'immissione dei volontari in servizio permanente nell'Esercito;

2. illegittimità derivata per manifesta illegittimità dell'atto presupposto della graduatoria del [REDACTED] per l'immissione dei volontari in servizio permanente nell'Esercito nella parte in cui non include il ricorrente nell'elenco degli idonei – eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento ingenerato nel ricorrente, erroneità, illogicità, incongruità, irragionevolezza;

3. illegittimità ed eccesso di potere per violazione dell'art. 3 e dell'art. 21 nonies della legge n. 241/90 – carenza e insufficienza della motivazione, carenza del presupposto dell'interesse pubblico all'adozione dell'atto – falsa applicazione dell'art. 24 della Costituzione – eccesso di potere per omessa valutazione della situazione di fatto.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il [REDACTED].

Il ricorrente ha poi depositato il [REDACTED] motivi aggiunti avverso la successiva non ammissione all'ulteriore rafferma e al suo conseguente collocamento in congedo, deducendo nella sostanza i medesimi motivi di gravame del ricorso introduttivo.

Unitamente ai motivi aggiunti ha presentato anche la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Con ordinanza collegiale n. [REDACTED] questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, sospendendo i provvedimenti impugnati e disponendo contestualmente l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami (adempimento poi effettuato dal ricorrente con relativo deposito il [REDACTED]).

La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza pubblica del [REDACTED]

[REDACTED].
Il ricorrente già in servizio come volontario in ferma prefissata ha chiesto di partecipare alla procedura di ammissione al ruolo dei volontari in servizio permanente nell'Esercito per l'[REDACTED].

L'intimata Amministrazione lo ha però escluso dalla procedura concorsuale in quanto carente dei requisiti previsti dal paragrafo 3, sottoparagrafo a. 6, della circolare n. M_D GMIL0 I 3 3 /0343941/VSP del 4.8.2011 sull'immissione dei volontari nelle Forze Armate.

In particolare, il ricorrente non avrebbe avuto i requisiti prescritti in quanto oggetto di un procedimento penale per il reato di "abbandono di posto o violata consegna aggravata", procedimento nel quale, con sentenza irrevocabile, è comunque risultato assolto "perché il fatto non costituisce reato".

Con il ricorso introduttivo chiede l'annullamento del provvedimento di esclusione e impugna la graduatoria finale sotto il profilo della sua mancata inclusione.

Nei motivi di gravame sostanzialmente deduce la circostanza che la sua esclusione, adottata in quanto imputato in un procedimento penale per un delitto non colposo, non doveva essere disposta, tenuto conto che nei suoi confronti è stata pronunciata una sentenza

di non luogo a procedere in perché: *“l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di richiesta del Comandante di Corpo”*

Tale sentenza è stata poi confermata anche dalla Corte Militare di Appello di Roma che ha assolto il ricorrente *“perché il fatto non costituisce reato”* (cfr. sentenza n. [REDACTED]).

Le disposizioni della circolare n. M_D GMIL0 I 3 3 /0343941/VSP del 4.8.2011 sull'immissione dei volontari nelle Forze Armate avrebbero dovuto perciò essere applicate, laddove le stesse indicano il requisito dell'assenza della qualifica di imputato per l'immissione, alla luce delle particolari circostanze nelle quali egli si è venuto a trovare (il ricorrente evidenzia peraltro di aver perso la qualifica di imputato perché assolto con formula piena il [REDACTED], cioè prima della scadenza della ferma quadriennale).

Con successivi motivi aggiunti, ricalcanti le stesse doglianze del ricorso introduttivo, ha poi impugnato la conseguente mancata riafferma e il suo collocamento in congedo.

Ciò premesso, il Collegio ritiene il ricorso fondato.

Come già rilevato nell'ordinanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati (ordinanza n. [REDACTED]), l'azione penale nel caso di specie non doveva essere neppure iniziata in difetto della richiesta del Comandante di Corpo.

Tale circostanza deve essere apprezzata secondo un principio di ragionevolezza come fatto impediente all'applicazione della disposizione di cui al paragrafo 3, sottoparagrafo a. 6, della circolare n. M_D GMIL0 I 3 3 /0343941/VSP del 4.8.2011 sull'immissione dei volontari nelle Forze Armate.

Se è pur vero che l'atto di estromissione dalla procedura fondato

vincolato, è altrettanto vero che nello specifico caso il ricorrente non avrebbe dovuto neppure soggiacere al procedimento penale, e ciò al di là del successivo esito favorevole dello stesso.

Non può dunque farsi ricadere l'errore dell'Amministrazione nella sfera giuridica del ricorrente, illegittimamente limitata con riferimento alla procedura concorsuale.

Né d'altra parte la concreta situazione rileva, come afferma invece la nota del Ministero della Difesa depositata [REDACTED], come fattore sintomatico di una condotta dell'interessato non conforme al rango e al prestigio delle Forze Armate, essendo stata come detto erroneamente assegnata la qualifica di imputato al ricorrente.

Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va dunque accolto, quantomeno con riferimento al dedotto vizio di eccesso di potere per irragionevolezza, e per l'effetto vanno annullati i provvedimenti impugnati (la graduatoria limitatamente alla parte in cui non ricomprende anche il ricorrente).

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati nei sensi indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED]

[REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

Floriana Rizzetto, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II [REDACTED]

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)